

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SESSA AURUNCA-TEANO

Registrazione di Atto Privato

Il 16/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE6, serie 3, numero 227

data di stipula: 07/05/2025

ident.vo telematico: TE625L000227000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93138910612

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93138910612				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93138910612

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ALTI STUDI MAMELI

TIPO ATTIVITÀ

855999 - TUTTI GLI ALTRI SERV. VARI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA LAVIANO 38

C.A.P.

81100

COMUNE

CASERTA

PROV.

CE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

LNNLDN78P41B963F

CODICE CARICA

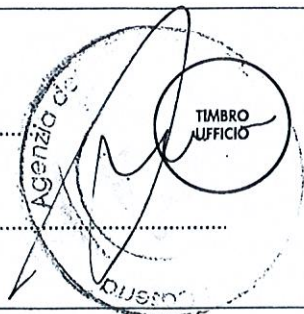
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LANNA LOREDANA

DATA 13/05/2025

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. CASERTA



ATTO COSTITUTIVO

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTI STUDI MAMELI"

L'anno 2025, il giorno 7 del mese di maggio, in Caserta, alla via Laviano, N. 38 sono presenti:

1. LANNA LOREDANA, nata a CASERTA il 01/09/1978, residente in SPARANICE (CE), al viale Medaglia d'oro n.7, codice fiscale LNN LDN 78P41 B963 F;
2. ROMEO ANTONIO, nato a SESSA AURUNCA (CE) il 11/11/2005, residente in SPARANISE (CE) alla via Alessandro Pertini n.6, codice fiscale RMO NTN 05S11 I676 F;
3. NATALE SALVATORE, nato a CASERTA (CE) il 23/10/1991 residente in Casagiove (CE) alla via Appia n. 197, codice fiscale NTL SVT 91R23 B963 I;
4. ALBO GIUSEPPE PIO, nato a NAPOLI (NA) il 01/12/2005, residente in FRATTAMAGGIORE (NA) alla via Ianniello n.101, codice fiscale LBA GPP 95T01 F839 U;
5. ORTUCCI ANTONIO, nato a AVERSA (CE) il 24/09/2005, residente in CASALUCE (CE) alla via G. La Pira n.10, codice fiscale RTC NTN 05P24 A512 H;
6. SORRENTINO MARIA, nato a SPARANISE (CE) il 23/11/1970, residente in SPARANISE (CE) alla via Mattia Zona 19, codice fiscale SRR MRA 70S63 I885 R;
7. RACCIOPPOLI SABRINA, nato a CAPUA (CE) il 09/01/2006, residente a SAN TAMMARO (CE) alla via Nazionale Appia 7 Bis n.37, codice fiscale RCP SRN 06A49 B715 N.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra LANNA LOREDANA la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella presente riunione il sig. ROMEO ANTONIO quale Segretario ed estensore del presente atto che accetta.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i soci presenti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle vigenti disposizioni normative, l'associazione, Ente del Terzo Settore, denominata **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTI STUDI MAMELI"** in sigla **"ALTI STUDI MAMELI - A.P.S."**.

L'associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza ed in tutte le comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART. 2



L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caserta alla via Laviano n. 38.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria.

ART.3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati a norma di statuto.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2025.

ART.4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi.

Nel perseguire il proprio scopo e nel realizzare la propria attività, l'associazione farà sempre riferimento ai valori della promozione e della qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, alla partecipazione democratica.

Nello specifico l'associazione intende svolgere, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione, intende perseguire il concreto raggiungimento delle proprie finalità attraverso:

- a) la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, formativo;
- b) la promozione e la realizzazione di attività formative extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di

favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

- c) la promozione e la realizzazione, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituzioni scolastiche, università e/o qualsiasi altro soggetto, di attività formative in ambito professionale, culturale e di alta formazione;
- d) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle attività di conoscenza ed apprendimento;
- e) la promozione e la realizzazione di attività sportive dilettantistiche quale strumento di formazione psico-fisica dell'individuo e dei giovani in ogni sua forma. A tal fine l'associazione esplicitamente accetta, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

ART.5

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art. 7 del citato Decreto, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART. 7

Il consiglio direttivo, con tutti i poteri previsti dallo statuto sociale, viene nominato dai soci fondatori, per il primo mandato, nelle persone dei signori:

1. LANNA LOREDANA;

2. ROMEO ANTONIO;
3. NATALE SALVATORE;

I consiglieri nominato, non trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale, accettano l'incarico e deliberano di nominare presidente dell'associazione la sig.ra LANNA LOREDANA che espressamente dichiara di accettare.

ART. 8

I presenti autorizzano il presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto.

Caserta li 7 maggio 2025

I soci fondatori

LANNA LOREDANA

ROMEO ANTONIO

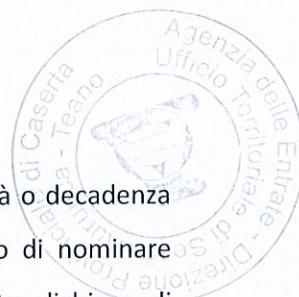
NATALE SALVATORE

ALBO GIUSEPPE PIO

ORTUCCI ANTONIO

SORRENTINO MARIA

RACCIOPPOLI SABRINA





STATUTO

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTI STUDI MAMELI"

ART. 1

(Denominazione sociale)

È costituita, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle vigenti disposizioni normative, l'associazione, Ente del Terzo Settore, denominata **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTI STUDI MAMELI"** in sigla **"ALTI STUDI MAMELI - A.P.S."**.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza ed in tutte le comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Durata e sede)

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati a norma di statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caserta alla via Laviano n. 38.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria.

ART.3

(Scopi ed attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi.

Nel perseguire il proprio scopo e nel realizzare la propria attività, l'associazione farà sempre riferimento ai valori della promozione e della qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, alla partecipazione democratica.

Nello specifico l'associazione intende svolgere, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con



finalità educativa;

- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione intende perseguire il concreto raggiungimento delle proprie finalità attraverso:

- a) la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, formativo;
- b) la promozione e la realizzazione di attività formative extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- c) la promozione e la realizzazione, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituzioni scolastiche, università e/o qualsiasi altro soggetto, di attività formative in ambito professionale, culturale e di alta formazione;
- d) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle attività di conoscenza ed apprendimento;
- e) la promozione e la realizzazione di attività sportive dilettantistiche quale strumento di formazione psico-fisica dell'individuo e dei giovani in ogni sua forma. A tal fine l'associazione esplicitamente accetta, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di



interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art.

36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4

(Ammissione degli associati)

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.



ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- ✓ frequentare i locali dell'associazione;
- ✓ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- ✓ denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- ✓ rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7



(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

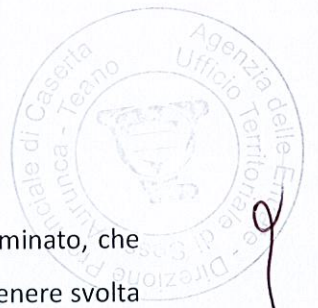
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza



alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ✓ nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- ✓ nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ✓ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'esclusione degli associati;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ✓ amministra l'Associazione;
- ✓ attua le deliberazioni dell'assemblea;
- ✓ predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- ✓ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ✓ delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ✓ cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito

Regolamento;

- ✓ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ✓ documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ✓ cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- ✓ ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- ✓ convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- ✓ convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

Il VicePresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

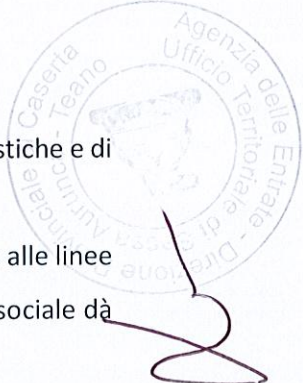
ART. 14

(Organo di controllo)

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- 
- ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - ✓ attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)



Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

ART. 16

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Caserta li 7 maggio 2025

[Handwritten signatures: Alessandro, Antonio, Antonio, Antonio, Lorenzo, Stefano]

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca

Versato al Concessionario della riscossione
3600 (Tecnica) **5000** / 100

quietanza n. **1** del **16.05.2025**
Atto registrato il **16.05.2025** al n. **227** Serie **3**
Tascio, L. **16.05.2025**



Direttore
Vincenzo Gaudio
De Capitani

in nome e su delega del Direttore Provinciale.
giusta disposizione di servizio n. **1**
pag. 13 di 13